

Contratti pubblici (2)

Omessa dichiarazione su illeciti professionali ed effetti sulla partecipazione alla gara

TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, sent. N. 3856 del 8 giugno 2018

[Approfondisci...](#)

In generale, non è ammissibile consentire alle concorrenti di nascondere alla stazione appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara, e poi, ove siano state scoperte, pretendere il rispetto del principio del contraddittorio da parte della stazione appaltante, giacché ciò incentiverebbe la condotta “opaca” delle concorrenti, che non avrebbero alcun interesse a dichiarare fin dall’inizio i “pregiudizi”, rendendo possibile la violazione del principio di trasparenza e di lealtà che deve invece permeare tutta la procedura di gara, con la conseguenza che, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, l’Amministrazione aggiudicatrice può prescindervi e disporre l’immediata esclusione della concorrente; quanto, invece, alla possibile ricorrenza dell’errore scusabile – si è detto – è questione che attiene propriamente all’elemento psicologico, e dunque non rileva ai fini dell’esclusione, ma può essere esaminata dall’ANAC in sede di valutazione della sussistenza del dolo o della colpa grave necessari per statuire l’iscrizione nel casellario informatico (art. 80, co. 12, d.lgs. n. 50/2016) ...”.

In virtù dei principi sopra espressi, il TAR Campano ha rilevato, rispetto allo specifico caso posto alla sua attenzione, che correttamente l’ente appaltante ha fatto derivare l’esclusione dalla selezione della società ricorrente da una dichiarazione di “... non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità...” (dichiarazione richiesta dal disciplinare di gara), laddove la pregressa estromissione da una gara per carenza del requisito della regolarità fiscale avrebbe richiesto la segnalazione del precedente all’ente per le valutazioni del caso, così come la segnalazione avrebbe dovuto riguardare anche l’estromissione a sua volta disposta in altra selezione per l’omessa denuncia di quello stesso precedente.